



REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
COMUNE DI MONTACUTO
Via Capoluogo, 1 – 15050 MONTACUTO (AL)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 del 30 Luglio 2015

OGGETTO:

*TASSA SERVIZI INDIVISIBILI - T.A.S.I.
APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2015*

L'anno Duemilaquindici il giorno Trenta del mese di Luglio alle ore 20.00, nella sala delle adunanze della Sede Comunale.

Alla prima convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai sigg. Consiglieri a norma di legge, risultano presenti all'appello nominale:

		Presenti	Assenti
1 FERRARI Giovanni	- Sindaco	si	
2 BOVERI Claudio	- Consigliere	si	
3 BULLONI Walter	- Consigliere	si	
4 CALLEGARI Claudio	- Consigliere	si	
5 FERRARI Bruno	- Consigliere	si	
6 FORLINO Marina	- Consigliere	si	
7 FORLINO Pietro	- Consigliere		si
8 FRASCAROLI CALVINO Piero	- Consigliere	si	
9 PALUDO Antonio Giuliano	- Consigliere	si	
10 RICCIO Stefano	- Consigliere		si
11 ZANOTTI Tiziana	- Consigliere	si	
	TOTALE	9	2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Alessandro PARODI .

Il Presidente ing. Giovanni Ferrari nella sua qualità di Sindaco dichiarata aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

Art. 49 comma 1 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267;

TECNICO-PROCEDURALE: Favorevole

Il Responsabile del Servizio

Dr. Alessandro Parodi

TECNICO-CONTABILE: Favorevole

Il Responsabile del Servizio

Dr. Alessandro Parodi

Art. 153, comma 5 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267:

Visto di regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti sullo stanziamento.

Il Responsabile del Servizio

Dr. Alessandro Parodi

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

(Art. 4 Regolamento comunale recante la disciplina dei controlli interni)

Si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto.

Il Responsabile del Servizio

Dr. Alessandro Parodi

Il Presidente apre quindi la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, ha espresso parere il segretario Comunale (artt. 49, c. 1 e 2, del T.U. n. 267/2000 e s.i.m.);

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che i commi dal 639 al 705 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza dal 1° gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

- Uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- L'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (Imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Dato atto che il comma 704 art. 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'art. 14 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

Tenuto conto della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):

- Commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- Commi da 639 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- Commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- Commi da 682 a 705 (disciplina generale componenti TARI e TASI)

Visti, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014):

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

676. L'aliquota base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.

681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

Tenuto conto che per i servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni:

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune;
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale;

come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

Servizio di polizia locale e protezione civile	€ 3.500,00
Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale	€ 30.000,00
Servizio di illuminazione pubblica	€ 14.000,00

Servizi cimiteriali	€ 4.000,00
Servizi socio assistenziali	€ 7.803,00
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e ambiente	€ 4.000,00

Vista la deliberazione consiliare n. 16 in data 29/08/2014 con la quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);

Tenuto conto che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446 provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 27, comma 8, della legge n. 448/2001 il quale dispone che: “ il comma 16 dell'art. 53 della legge 23/12/200 n. 388 è sostituito dal seguente:

“16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28/12/1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze. Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Tenuto conto per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta Unica Comunale ed alla Legge 27/7/2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni alla normativa regolanti la materia;

Visto il D.M. 13/05/2015 del Ministero dell'Interno che dispone la proroga al 30/07/2015 del termine di approvazione dei bilanci di previsione degli Enti Locali;

Visto il D.lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

Visto l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 D.Lgs. 267/00 da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

Con votazione favorevole unanime resa in forma palese;

D E L I B E R A

- 1) di determinare l'aliquota del 2,5 (due virgola cinque) per mille sulle abitazioni principali, per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili) anno 2015;
- 2) di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2014, fissata al 10,60 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

- 3) di individuare i seguenti servizi indivisibili, con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

Servizio di polizia locale e protezione civile	€ 3500,00
Servizi correlati alla viabilità ed alla circolazione stradale	€ 30.000,00
Servizio di illuminazione pubblica	€ 14.000,00
Servizi cimiteriali	€ 4.000,00
Servizi socio assistenziali	€ 7.803,00
Servizi relativi ai parchi ed alla tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio e ambiente	€ 4.000,00

- 4) di dare atto che le aliquote di cui sopra garantiranno per l'anno 2015 un gettito TASI a copertura del 26,85% dei servizi indivisibili;
- 5) di dare atto che tali aliquote decorrono al 1° gennaio 2015;
- 6) di dare atto che la riscossione della tassa per l'anno 2015 avvenga in due rate scadenti il 16 giugno e il 16 dicembre;
- 7) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 16 in data 29/08/2014;
- 8) di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. n. 446 del 1197 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- 9) di dichiarare con successiva votazione unanime il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D.lgs. 237/2000.

*** * ***

Il presente atto viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Ing. Giovanni Ferrari

IL SEGRETARIO
Dr. Alessandro Parodi

E' copia conforme all'originale.

Addì,

IL SEGRETARIO
Dr. Alessandro Parodi

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124, c.1 del T.U. 267/2000) a partire dal

Addì,

IL SEGRETARIO
Dr. Alessandro Parodi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 D.LGS. 267/2000 s.m.i.)

Si certifica che la suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data

Perché immediatamente eseguibile

Perché decorso il termine di 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio senza opposizioni

Addì,

IL SEGRETARIO
Dr. Alessandro Parodi

- E' stata ripubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal con contemporaneo avviso dato al pubblico con manifesto addì,

IL SEGRETARIO
Dr. Alessandro Parodi